

## **Assunzione a tempo determinato del lavoratore sostituito: rispetto dello stop and go**

L'azienda che ha assunto con contratto a termine un dipendente in sostituzione di un lavoratore assente per malattia e al termine della malattia ha cessato il rapporto, intende stipulare un nuovo contratto a termine con il dipendente, quindi con causale diversa; deve rispettare lo "stop and go"?

Il Decreto Lavoro (DL 48/2023) ha apportato numerose modifiche alla disciplina del contratto a termine, soprattutto con riferimento a quanto previsto per le causali da apporre al contratto e alla normativa relativa alle proroghe e ai rinnovi.

Pertanto, a decorrere dal 5 maggio 2023, anche il **rinnovo** del contratto, così come la proroga, può essere effettuato **liberamente nei primi 12 mesi** di durata del rapporto senza, dunque, la necessità di apporre una causale.

Rimane in ogni caso ferma la normativa relativa al cosiddetto "**stop and go**" - che dovrà essere rispettata anche nel caso prospettato nel quesito - per effetto della quale risulta necessario far trascorrere un intervallo di tempo tra la fine di un contratto a tempo determinato e la stipula di un nuovo contratto a termine tra le medesime parti (rinnovo), pena la trasformazione a tempo indeterminato dell'ultimo contratto stipulato.

L'intervallo di tempo richiesto è pari a **10 giorni** se il contratto scaduto ha una durata **fino a 6 mesi** ovvero a **20 giorni** se il contratto scaduto ha una durata **superiore a 6 mesi**.

art. 24 DL 48/2023 conv. in L. 85/2023